Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2316

16.10.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2316 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2026

relativa al riconoscimento del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/607 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([1]), in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

(2) L'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ([2]) stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e, dall'altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

(3) L'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione ([3]) stabiliscono norme per determinare la quota di energia elettrica rinnovabile usata per produrre i combustibili rinnovabili di origine non biologica. L'articolo 29 *bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione ([4]) definisce la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta sia per i combustibili rinnovabili di origine non biologica sia per i carburanti derivanti da carbonio riciclato. L'articolo 31 *bis*, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 impone agli operatori economici l'obbligo di inserire in una banca dati dell'Unione informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei i) combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei ii) carburanti derivanti da carbonio riciclato.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1185/oj).

(4) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In base alla direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa e a fornire dati accurati sulle relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. I sistemi volontari possono inoltre servire a certificare la conformità dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 *bis* della suddetta direttiva, applicando la metodologia descritta nel regolamento delegato (UE) 2023/1185, e a dimostrare il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento delegato (UE) 2023/1184 per quanto riguarda il calcolo della quota di energia elettrica rinnovabile usata per produrre i combustibili rinnovabili di origine non biologica. A norma dell'articolo 31 *bis*, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono servire anche a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su determinati combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato. La Commissione ha la facoltà di decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o alcune di queste finalità.

(5) Il 27 agosto 2020 il sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» (sistema RSB) ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha valutato il sistema e individuato alcuni aspetti da correggere.

(6) Il 24 giugno 2021 il sistema RSB ha ripresentato la domanda, tenendo conto degli aspetti individuati dalla Commissione. La Commissione ha risposto adottando la decisione di esecuzione (UE) 2022/607 ([5]), con cui riconosce che, per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, il sistema RSB dimostra i) la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, ii) la conformità ai criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807 e iii) il rispetto dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nel settore dei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 nella versione vigente al 19 novembre 2023. Il sistema RSB è stato riconosciuto anche ai fini della dimostrazione della conformità di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa all'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 dal momento che garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

(7) Il 15 luglio 2025 il sistema RSB ha presentato alla Commissione un'ulteriore domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di carburanti derivanti da carbonio riciclato. La Commissione ha valutato il sistema nell'ambito della nuova domanda e individuato alcuni aspetti da correggere. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 30 settembre 2025 il sistema RSB è risultato opportunamente modificato.

(8) La Commissione ha pertanto concluso che il sistema: i) contempla adeguatamente le norme di cui all'articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento delegato (UE) 2023/1184 per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica; ii) fornisce dati accurati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell'articolo 29 *bis*, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva; e iii) è in linea con la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185, che fornisce una metodologia utilizzata per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tali combustibili.

(9) Per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, il sistema copre tutte le materie prime, compresi i rifiuti e i residui, e l'intera catena di custodia (per il biometano, dall'unità di produzione fino al punto di immissione nell'infrastruttura interconnessa del gas). Esso contempla inoltre tutti i tipi di combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato e comprende l'intera catena di custodia. Il sistema ha una copertura geografica mondiale.

(10) In esito all'esame del sistema RSB, la Commissione ha altresì concluso che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e che per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa è conforme ai requisiti metodologici di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001.

([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/607 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 197, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/607/oj).

(11) Il sistema applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

(12) Infine, in esito all'esame del sistema RSB, la Commissione ha anche concluso che esso rispetta il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione ([6]).

(13) Per motivi di trasparenza e chiarezza, è opportuno indicare in modo esaustivo tutti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che il sistema RSB contempla in modo ritenuto adeguato. La decisione di esecuzione (UE) 2022/607 dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(14) Le informazioni sul riconoscimento del sistema RSB dovrebbero figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito web Europa della Commissione.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 24 giugno 2021 e il 30 settembre 2025, dimostra, per i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato controllati nel suo ambito, quanto segue:

a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;

b) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807;

c) accuratezza dei dati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui il sistema garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle;

d) conformità delle partite di combustibili di origine non biologica all'articolo 27, paragrafo 6, commi dal primo al quarto, della direttiva (UE) 2018/2001 e ai criteri pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1184;

e) accuratezza dei dati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell'articolo 29 *bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 e allineamento del calcolo delle riduzioni alla metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione;

f) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni accurate sui combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato in conformità dell'articolo 31 *bis*, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 24 giugno 2021 e il 30 settembre 2025, che potrebbero incidere sui presupposti della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema stesso.

La Commissione esamina le modifiche notificate per determinare se il sistema volontario «Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED» continui a contemplare adeguatamente i criteri per i quali è stato riconosciuto.

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).

Articolo 3

La decisione di esecuzione (UE) 2022/607 è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 5 novembre 2031.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN